

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia RG 2012/3560

tra

**ED.RI SRL** (p.iva. 01236490114), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Alessio Iannello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;

*parte attrice*

e

**COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA SCRL** (p.iva 00261660112), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Alessia Pistrini e dall'avv.to Antonio Orpello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alessia Pistrini;

*parte convenuta*

nonché

**Paolo Marasso**, nato a Levanto il 02/02/62 a Levanto (c.f. MRSPLA62B02E560I), rappresentato e difeso per procura dall'avv. Francesco Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo;

*parte convenuta*

**Aldo Nicora**, nato a Chiavari il 23/09/57 (c.f. NCRLDA57P23C621V), rappresentato e difeso per procura dall'avv. Francesco Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo;

*parte convenuta*

**Roberto Cristalli**, (c.f. CRSRRT57P01D742A) rappresentato e difeso per procura dagli avv.ti Alessandro Ghibellini, Stefano Ghibellini e Rossana Parodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Paolo Burla;



*parte convenuta*

**ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA** (c.f./p.iva 05380900968), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Luca Togliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;

*parte chiamata (da Paolo Marasso)*

**ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.** (c.f. 0007976328), in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa per procura dall'avv. Sergio Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Andrea Buondonno;

*parte chiamata (da Aldo Nicora)*

**avente ad oggetto:** contratto di appalto  
**conclusioni**

**per la parte attrice ED.RI SRL**

*“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, rimettere la causa in istruttoria affinché, previa ammissione delle prove orali dedotte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 23 luglio 2014, vengano escussi i testimoni indicati sulle circostanze ivi indicate. In subordine, accogliere le conclusioni rassegnate in atto di citazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. –*

**per la convenuta COOPERATIVA EDILIZIA LA CASA SCRL** come da comparsa di costituzione del 6 marzo 2013;

*In via principale il rigetto della domanda.*

*In subordine, solo per mera completezza, in caso di accoglimento, chiede di potersi rivalere (se del caso anche in separata sede) verso chi sarà ritenuto responsabile di quanto dedotto dall'attrice di tutte le somme che dovessero gravare sulla cooperativa”*

**per il convenuto Marasso Paolo**

*Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili per le eccezioni procedurali e di merito dispiegate, anche per carenza di legittimazione passiva, ovvero in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso rigettare ogni altra domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Dichiaro di non accettare il contraddittorio su domande nuove, tardive e/o non ritualmente formulate In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità dell'Arch. Paolo Marasso, accertare e dichiarare che la Zurich Insurance plc con rappresentanza generale per l'Italia in Milano è tenuta a manlevare il medesimo e conseguentemente condannarla a tenere indenne il concludente da ogni pronuncia emessa nei di lui confronti Si insiste come in atti ed In caso di remissione in istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti con la memoria numero due depositata in data 24 Luglio 2014 Con vittoria di spese, competenze, spese generali ed accessori di legge”*



**per il convenuto Aldo Nicora**

*Piaccia all'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, Rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili per le eccezioni procedurali e di merito dispiagate, anche per carenza di legittimazione passiva, ovvero in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso rigettare ogni altra domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata. Dichiarare di non accettare il contraddittorio su domande nuove, tardive e/o non ritualmente formulate In via subordinata e per la denegata ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità dell'ing. Nicora, accertare e dichiarare che la Assicurazioni Generali spa sedente in Trieste è tenuta a manlevare il medesimo e conseguentemente condannarla a tenere indenne il concludente da ogni pronuncia emessa nei di lui confronti. Si insiste come in atti ed In caso di remissione in istruttoria per l'ammissione dei capitoli di prova dedotti con la memoria numero due depositata in data 24 Luglio 2014 Con vittoria di spese, competenze, spese generali ed accessori di legge*

**- per il convenuto Roberto Cristalli**

*Voglia il Tribunale l'Ill.mo, contrariis reiectis, previi gli accertamenti dei fatti di cui è causa, - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'arch. Roberto Cristalli per le ragioni di cui in atti; nel merito, respingere tutte le domande proposte da ED.RI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'arch. Roberto Cristalli in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto; - sempre nel merito, respingere tutte le domande proposte da La Casa Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'arch. Roberto Cristalli in quanto inammissibili e/o nulle e/o infondate per le ragioni di cui in atti. Il tutto con vittoria di spese.*

**per la parte chiamata Zurich Insurance** (comparsa di costituzione del 20 giugno 2013)

*Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis*  
*in via preliminare: respingere tutte le domande attrici formulate nei confronti dell'arch. Paolo Marasso, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva del convenuto, per le causali espresse in narrativa;*

*nel merito in via principale: rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'arch. Paolo Marasso, in quanto del tutto infondata in fatto in diritto non provata;*

*nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attrici nei confronti dell'arch. Paolo Marasso, rigettare integralmente la domanda di manleva dallo stesso azionata nei confronti della concludente, previa declaratoria della carenza della dedotta garanzia, per i motivi esposti in parte narrativa;*

*in tutti i precedenti casi; condannare la parte soccombente alla refusione in favore di Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia di spese e compensi professionali di causa, oltre CPA e IVA;*

*nel merito in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dio manleva svolta dal predetto convenuto, dichiarare Zurich obbligata a tenere indenne il proprio assicurato esclusivamente per le fattispecie e con le esclusioni, limitazioni e franchigie contrattualmente pattuite, come espote in parte narrativa”*

**per la parte chiamata ASSICURAZIONI GENERALI**

*Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e /o reietta, 1) in ordine al rapporto assicurativo: - in via di principalità accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza e/o della copertura assicurativa ex adverso invocata dall'ing. Aldo NICORA con reiezione delle domande tutte da quest'ultimo proposte contro Assicurazioni Generali S.p.A., in oggi GENERALI ITALIA, perché infondate e/o non provate; - in via di subordinate e fatta salva l'impugnazione, limitare la garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità dell'ing. Aldo NICORA, con applicazione - nel denegato e non creduto caso - dei sottomassimali e degli scoperti previsti in polizza; 2) in ordine al rapporto di danno, nel denegato e/o non creduto caso, respingere le domande formulate dall'attrice ED.RI. s.r.l. contro il convenuto ing. Aldo NICORA perché infondate e/o non provate e così respingere le domande da chiunque proposte e/o proponende contro Assicurazioni Generali S.p.A., in oggi GENERALI ITALIA S.p.A.; 3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze del giudizio".*

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La società ED.RI. srl, con atto di citazione depositato il 26 novembre 2012, citava in giudizio la Cooperativa Edilizia "La Casa srl", l'Arch. Paolo Marasso, l'ing. Aldo Nicora e l'arch. Roberto Cristalli, chiedendo che i medesimi fossero condannati al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per i lavori che l'aveva svolto in appalto e a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 195.573,32, oltre accessori.

Allegava l'attrice:

- che, con contratto stipulato il 16 giugno 2006, la Cooperativa Edilizia "La Casa srl" (di seguito anche indicata come Cooperativa Edilizia o cooperativa) appaltava alla società attrice la costruzione di due fabbricati, verso il corrispettivo, concordato a corpo, di euro 3.310.000 (oltre iva);
- che la direzione dei lavori era affidata all'architetto Roberto Cristalli;
- che il progetto architettonico era stato realizzato dall'architetto Paolo Marasso e il progetto in cemento armato dall'ingegnere Aldo Nicora;
- che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro ventitré mesi a partire dalla data di inizio, e quindi il 16 maggio 2008;



- che, il 14 settembre 2007, l'attrice segnalava la presenza di un errore relativo all'altezza del perimetro del sottotetto del fabbricato B e il direttore dei lavori prendeva atto che le quote in altezza *“non riportate nella tavola architettonica allegato al contratto”* fossero diverse da quelle indicate nella tavola del progetto del cemento armato e in particolare la quota indicativa sul progetto architettonico (misurata con lo scalimetro) era maggiore di quella indicata nella tavola del cemento armato;
- che, il 24 settembre 2007, il direttore dei lavori ordinava la sospensione dei lavori di muratura interna nel sottotetto in parola;
- che, l'11 ottobre 2007, il direttore dei lavori ordinava l'immediata demolizione del solaio di copertura del fabbricato B, chiedendo anche che l'attrice ottenesse direttamente dal progettista del cemento armato, ing. Aldo Nicora, le indicazioni tecniche necessarie;
- che, il 16 ottobre 2007, il progettista architettonico, Paolo Marasso, ordinava di non eseguire la demolizione del sottotetto fino a quando il collaudatore delle opere in cemento armato incaricato dalla committente non avesse effettuato l'esame della struttura, e comunque non prima del sopralluogo del perito delle assicurazioni Generali, coinvolto dall'ing. Nicora;
- che, il 17 ottobre 2007, l'attrice verbalizzata sul giornale dei lavori che non intendeva assumersi la responsabilità di rilevare lo stato di fatto, essendo questo compito spettante al progettista, puntualizzando anche che i lavori erano sospesi dal 24 settembre 2007 su tutto l'edificio;
- che il 18 ottobre 2007 il collaudatore incaricato dalla committente effettuava le proprie prove tecniche e, il 23 ottobre 2007, il tecnico incaricato dalla compagnia di assicurazioni eseguiva i rilievi;
- che, il 25 ottobre 2007, veniva organizzato un incontro dalla committente, nello studio dell'ing. Nicora, per elaborare un piano di esecuzione delle opere di demolizione rifacimento del tetto; in tale occasione, l'ing. Nicora si impegnava a consegnare all'appaltatrice i disegni esecutivi delle opere di demolizione ricostruzione: inoltre, veniva atto che la società appaltatrice doveva rivedere i costi, presentando un'offerta relativa alle lavorazioni da eseguirsi di demolizione e ricostruzione;





- che, il 14 novembre 2007, l'ing. Nicora consegnava un disegno strutturale incompleto, trasmesso dall'attrice al direttore dei lavori, il quale chiedeva che fosse modificato anche il disegno architettonico prima di autorizzare la ripresa dei lavori;
- che il 6 dicembre 2007, al termine di una riunione di coordinamento, veniva stabilito che il computo metrico estimativo redatto dalla attrice dovesse costituire *“l'intero onere per l'esecuzione dei lavori di demolizione ripristino dell'opera”* e veniva ordinata la ripresa dei lavori, rimasti sospesi, dunque, per giorni settantatré;
- che, il 7 dicembre 2007, riprendevano i lavori di demolizione rifacimento del tetto, mentre tutte le altre lavorazioni rimanevano sospese: detti lavori terminavano il 26 febbraio 2008: dopo tale data potevano riprendere le altre lavorazioni, sospese pertanto in totale 154 giorni;
- che, al termine dei lavori oggetto di appalto, la committente proponeva di suddividere gli importi dovuti all'attrice per i lavori di demolizione rifacimento del tetto tra la medesima committente, i progettisti il direttore dei lavori, ma l'accordo non veniva raggiunto, giacché l'attrice pretendeva anche il risarcimento dei danni da ritardo;
- che il 19 febbraio 2010 veniva sottoscritto verbale di fine lavori e il direttore dei lavori certificava la conformità della costruzione al progetto approvato e la regolare esecuzione delle opere da parte della attrice; che, pertanto, tutti i lavori eseguiti dalla attrice sono stati collaudati e sono stati accettati dalla committente senza eccezioni o riserve;
- che per i lavori di demolizione ricostruzione del tetto era stato convenuto un corrispettivo di euro 122.267,04, oltre Iva, e di questi restano da pagare Euro 57.157,72;
- che, inoltre, resta da pagare in relazione ai lavori eseguiti, la somma di euro 73.165,60;
- che, inoltre, ED RI srl ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti in conseguenza della sospensione del cantiere per causa ad essa (per il fermo della gru inutilizzata, per l'utilizzo della gru per fasi ridotte, *per utilizzo ridotto tecnico e assistente di cantiere*;




- che la responsabilità dello strutturista, ing. Nicora, consiste nell'aver elaborato la tavola del cemento armato del tetto del fabbricato B, in maniera identica alla tavola del cemento armato del fabbricato, non tenendo conto che nel fabbricato A al piano terra erano collocati negozi con altezza interna di metri 3,50, mentre nel fabbricato B erano collocati alloggi con un'altezza di metri 2,70, con una differenza di 80 cm del perimetro del sottotetto;
- che la responsabilità del progettista architettonico -arch. Paolo Marasso- consiste nel non aver indicato -sulla tavola del progetto architettonico relativo al fabbricato B- l'altezza interna del perimetro del sottotetto e l'altezza interna del colmo del sottotetto;
- che la responsabilità del direttore dei lavori, arch. Roberto Cristalli, consiste nell'aver omesso di confrontare il progetto architettonico e di segnalare ai progettisti la discordanza delle quote.

**Con comparsa depositata l'8 marzo 2013, si costituiva la Cooperativa Edilizia "La Casa" soc. coop a r.l.,** eccependo e deducendo:

- che l'atto di citazione era nullo perché i convenuti non erano stati indicati con le generalità complete e il codice fiscale; altresì, era nullo per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, poiché l'attrice invocava genericamente una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, senza precisarne i fatti costitutivi e le norme pertinenti;
- che sussiste un difetto di giurisdizione del tribunale adito, perché l'articolo quattordici del contratto d'appalto dispone che tutte le controversie tra committente appaltatore siano soggette a giudizio dello sportello di conciliazione della Camera Arbitrale della Spezia;
- che, nel merito, la domanda è infondata, essendo la cooperativa soltanto parte danneggiata;
- che il computo metrico prodotto dalla parte attrice (quale doc. 8) errato e contraddetto da altro computo metrico estimativo trasmesso il 20 aprile 2009, il cui importo non è di € 122.267,04, ma di € 80.223,64;





- 
- che nessun valore riveste il verbale con il quale veniva proposto di suddividere gli importi dovuti all'appaltatrice, i progettisti e il direttore dei lavori;
- che l'attrice ha violato l'articolo 1127 codice civile, segnalando la presenza di un errore nell'altezza del perimetro del sottotetto del fabbricato B solo dopo l'esecuzione dell'opera, contrariamente a quanto stabilito, peraltro, anche dall'articolo 1.5 della regolamentazione dell'appalto;
- inoltre, che l'attrice, secondo l'articolo 2.5 nell'allegato 2, non poteva chiedere alcun importo integrativo per varianti, inferiore al 20% del prezzo complessivo previsto nel contratto, e comunque che avrebbe dovuto esercitare il diritto a chiedere il compenso integrativo entro trenta giorni dalla data in cui era stata ordinata dall'impresa una variazione del lavoro;
- che, inoltre, i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, il computo metrico è errato, non vi è stata alcuna sospensione dei lavori, non vi è stato fermo e utilizzo ridotto della gru, e tutte le somme pattuite contrattualmente sono state pagate.

**Con comparsa depositata l'8 marzo 2013, si costituiva il convenuto Aldo Nicora, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo Assicurazioni Generali S.p.A., cioè la compagnia di assicurazione tenuta alla manleva del convenuto.**

**Il convenuto Nicora eccepiva e deduceva:**

- che egli difetta di legittimazione passiva, poiché l'attrice chiede il pagamento del saldo del corrispettivo delle lavorazioni appaltate alla medesima dalla committente cooperativa edilizia, rapporto contrattuale al quale Nicora è estraneo;
- che la ED. RI srl non ha legittimazione attiva perché estranea al rapporto intercorso tra il convenuto, professionista, della cooperativa; l'azione, pertanto, dovrebbe essere proposta dalla committente;
- nel merito
  - o che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, essa non ha segnalato alcun errore nella realizzazione dell'altezza del fabbricato B: invece, essa ha realizzato







un edificio con misure minori, difformi dal progetto oggetto del permesso di costruire, senza procedere al riscontro degli elaborati progettuali

- che la tavola strutturale ha l'unico scopo di indicare il dimensionamento delle opere strutturali, e non ha alcun rapporto con i profili architettonici e le relative quote che in tale tavola non devono essere necessariamente rappresentate;
- che le quote erano correttamente rappresentate nel progetto architettonico, non rispettato dalla ditta esecutrice;
- che, nel corso della riunione del 6 dicembre 2007, egli non ammetteva alcuna responsabilità.

**Con comparsa depositata l'8 marzo 2013 si costituiva il convenuto Paolo Marasso, eccependo e deducendo:**

- la carenza di legittimazione passiva del convenuto e la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, le medesime ragioni invocate dal Nicora;
- l'infondatezza nel merito della domanda, poiché la ditta esecutrice ha realizzato un edificio con misure difformi dal progetto oggetto del permesso di costruire, senza verificare gli elaborati progettuali e senza segnalare un errore nella realizzazione dell'altezza del fabbricato B;
- che il progetto da lui redatto è completo, dettagliato, comprensivo di ogni necessaria misurazione e quota;
- che egli non ha mai riconosciuto la sua responsabilità.

**Chiedeva comunque l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa Zurich Insurance plc dalla quale aveva diritto di essere manlevato, in virtù della polizza assicurativa per la responsabilità professionale dal sottoscritto.**

**Con comparsa depositata l'8 marzo 2013, si costituiva in giudizio Cristalli Roberto, deducendo ed eccepando:**



- la carenza di legittimazione passiva del convenuto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per le medesime ragioni invocate dal Nicora e dal Marasso;
- l'infondatezza nel merito della domanda, avendo il convenuto, nella sua qualità di direttore dei lavori, operato con diligenza perizia nel rispetto dell'incarico ottenuto; al contrario, l'impresa esecutrice non aveva verificato immediatamente elaborati progettuali, e non aveva mai segnalato alcun errore o discordanza degli stessi, prima di eseguire l'opera;
- che, comunque, era stato lui stesso ad accorgersi che i lavori non procedevano in modo corretto, conformemente agli elaborati grafici;
- che non rientra nei compiti del direttore dei lavori quello di controllare gli elaborati grafici e le tavole di progetto, ma solo quello di controllare l'esecuzione dell'opera avvenga in modo corretto e conforme alle regole dell'arte, nel rispetto del contratto, del capitolato e dei progetti, predisposti, come nel caso di specie dai professionisti incaricati dalla committente;
- che, comunque, il contratto di appalto prevedeva una durata di ventiquattro mesi, e non di ventitré, e che non corrisponde al vero che le parti avessero concordato il corrispettivo per la demolizione e rifacimento del sottotetto in Euro 127.000.

**Con comparsa depositata il 20 giugno 2013, si costituiva in giudizio la terza chiamata Assicurazioni Generali S.p.A.** (dal convenuto Aldo Nicora), deducendo ed eccependo:

- che la copertura assicurativa oggetto della polizza per la responsabilità civile numero 220984235 stipulata con decorrenza dal 5 aprile 2002 (con scadenza 4 aprile 2003, poi rinnovata anno per anno fino a 4 aprile 2009) era inoperante, in quanto la prima richiesta di risarcimento è stata inoltrata con lettera raccomandata del 7 marzo 2012: al contrario, l'articolo sette delle condizioni generali di assicurazione polizza prevede che l'assicurazione sia operante solo per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;



- che, inoltre, l'assicurazione era operante per gli incarichi professionali relativi ad opere con un costo di costruzione non superiore ad euro 2.582.300, mentre dall'atto di citazione si evince che il costo di costruzione dell'opera da realizzarsi era previsto in euro 3.310.000;
- che, comunque, la polizza è inoperante anche perché l'appaltatrice non chiede il risarcimento del danno, ma il pagamento del corrispettivo;
- che non sussiste legittimazione passiva dell'ingegner Nicora, con conseguente inesistenza dell'obbligazione della compagnia assicuratrice.

**Con comparsa depositata il 20 giugno 2013, si costituiva in giudizio anche la Zurich Insurance Plc, terza chiamata** (dal convenuto Paolo Marasso), eccependo e deducendo:

- che l'architetto Marasso non aveva legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta ;
- che la domanda dell'attrice è infondata nel merito;
- che, comunque, il Marasso deve provare di aver adempiuto all'obbligo del pagamento del premio e che la polizza invocata dal medesimo è stata stipulata il 26 gennaio 2012, mentre i fatti oggetto di causa risalgono al 2006, essendo stata l'attività dello stesso svolta anteriormente all'inizio dell'esecuzione dei lavori; la polizza, tuttavia, prevede la sua operatività per i fatti accaduti non oltre cinque anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione;
- che, comunque, la polizza ha ad oggetto il risarcimento dei danni a cose o la rovina totale o parziale delle opere progettate e che comprende le perdite patrimoniali cagionato al committente da gravi difetti dell'opera progettata, con l'esclusione però dei costi per le migliorie le modifiche rifacimento dell'opera stessa;
- infine, che la polizza prevede una franchigia.

**Con la memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta società cooperativa**, oltre a ribadire le proprie deduzioni ed eccezione, prendeva



posizione in merito alle difese fondate su un presunto difetto di legittimazione passiva dei convenuti Marasso, Nicora e Cristalli, sottolineando che essi erano legati da un contratto d'opera professionale connesso al contratto d'appalto.

**Quanto al convenuto Nicora**, egli, oltre a sottolineare che la chiamata compagnia di assicurazioni Generali aveva rinunciato all'udienza l'eccezione di cui al punto 1° della comparsa di costituzione, deduceva l'infondatezza delle eccezioni relative all'inoperatività della polizza.

**Il convenuto Marasso**, a sua volta, contestava le affermazioni della terza chiamata compagnia di assicurazione Zurich Insurance, affermando di aver regolarmente pagato i premi e contestando la circostanza che sarebbero decorsi più di cinque anni dall'evento alla stipula della polizza.

La causa veniva trattenuta in decisione (dal precedente G.I.) in data 9 febbraio 2017 e rimessa in istruttoria con ordinanza del 7 settembre 2017. In data 24 maggio 2018 veniva conferito incarico al CTU, affinché *descrivesse l'andamento dei lavori nel periodo oggetto di causa nonché, esaminata la documentazione tecnica fornita alla impresa EDRI, riferisse se essa fosse completa e se le misure delle altezze del perimetro del sottotetto del fabbricato b fossero corrette oppure, in caso di errore o contraddizione fra gli elaborati progettuali se l'errore fosse riconoscibile.*

Con relazione depositata 23 gennaio 2019 il CTU riferiva:

- che la documentazione tecnica fornita all'impresa può considerarsi completa con riferimento all'imposta quota solaio di copertura;
- che i grafici progettuali e, specificamente, il progetto architettonico e il progetto strutturale sono in contraddizione tra loro, poiché la TAVOLA 4 del progetto strutturale (redatto da Nicora Aldo) del fabbricato B Tabella pilastri non tiene conto della diversa altezza del piano sottotetto rispetto al fabbricato A;
- che l'errore era riconoscibile, risultando dal confronto tra il progetto architettonico e quello strutturale.



Rigettate le ulteriori istanze istruttorie, con ordinanza del 28 gennaio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione e le parti scambiavano le comparse conclusionali.

**All'esito dell'istruttoria, deve osservarsi quanto segue.**

**La domanda avanzata dall'attrice ED.RI srl contro la convenuta LA CASA srl appare fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati. Appare, invece, infondata e da rigettare la domanda- avanzata nei confronti degli altri convenuti –e di conseguenza la domanda da due di costoro avanzata verso le rispettive compagnie di assicurazioni.**

Prima di passare al merito, occorre tuttavia, affrontare alcune **questioni preliminari.**

Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione preliminare di rito, sollevata ex articolo 164 cpc, relativa alla nullità dell'atto di citazione, per mancata indicazione dei **convenuti con le generalità complete ed il codice fiscale e per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;**

- **orbene:**
  - quanto al primo aspetto, l'eventuale nullità sarebbe comunque sanata, ex articolo 164, terzo comma c.p.c., essendosi i convenuti ritualmente costituiti;
  - quanto, poi, al secondo aspetto, l'eccezione appare infondata, poiché l'attrice ha, seppure succintamente, indicato i fatti costitutivi posti a base della propria domanda (così come sopra riassuntivamente illustrati), sicché è possibile comprendere quale pronunzia chiedi al giudice e il motivo per il quale avanzi tale richiesta; né peraltro, a rendere indeterminata la *causa petendi* può valere l'indicazione congiunta di due diversi titoli di responsabilità (contrattuale e extracontrattuale): tale circostanza ha come unico effetto quello di imporre al giudice la disamina della accoglibilità della domanda sotto entrambi i profili, e, in particolare, la verifica del



corretto assolvimento (sotto entrambi i profili) degli oneri di allegazione e prova dei fatti costitutivi, diversi in relazione ai due titoli; altro, ovviamente, è il profilo della fondatezza delle ragioni dell'attrice.

**Deve, poi, essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione** avanzata dalla convenuta La Casa, la quale, nella comparsa di costituzione, deduceva che l'articolo quattordici del contratto d'appalto dispone che tutte le controversie tra committente appaltatore siano soggette al giudizio dello sportello di conciliazione della Camera della Spezia. Orbene:

- secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario si risolve in una questione di merito e non attiene, invece, giurisdizione o alla competenza, poiché i rapporti tra giudici ordinari ed arbitri (a differenza di quanto accade per i giudici amministrativi) *“non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria”*; pertanto, l'eccezione in parola concreta una questione preliminare di merito, avente a oggetto la validità o l'interpretazione della clausola che devolve la decisione al giudizio arbitrale<sup>1</sup>;

- nel caso di specie, la questione è stata ritualmente e tempestivamente proposta, con la prima difesa, in particolare con la comparsa di costituzione, non rilevando affatto (diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice) la circostanza che essa sia stata qualificata come eccezione di difetto di giurisdizione, essendo la qualificazione giuridica dei fatti allegati riservata al giudice: essa, però, deve essere rigettata nel merito; invero:

o l'articolo quattordicesimo del contratto d'appalto stabilisce che *“La definizione delle controversie non risolubili in via bonaria sarà effettuata mediante l'applicazione dell'articolo 4. 2 della Capitolato Speciale d'Appalto”*; la previsione di all'articolo 4. 2 del Capitolato prevede, a sua volta, che *“Tutte le controversie tra Committente e Appaltatore, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che al termine del contratto non si siano potute definire*

---

<sup>1</sup> Cass. Sent. 26696 /2020





*in via amministrativa saranno soggette al giudizio dello sportello di conciliazione della Camera Arbitrale di La Spezia*”;

○ la previsione risultante dal combinato disposto delle clausole sopra illustrate, deve, tuttavia, essere riferita esclusivamente alle controversie riguardanti l’oggetto del contratto d’appalto in parola, e cioè la costruzione di due fabbricati nel comune di Levanto secondo le modalità descritte nella descrizione delle opere nel capitolato d’appalto, nel piano della sicurezza, negli elaborati architettonici strutturali, nella relazione geologica e negli allegati al contratto e secondo le prescrizioni dei progettisti, nel rispetto del permesso di costruire e delle *varianti soci*;

○ tuttavia, il pagamento richiesto alla cooperativa non consiste nel corrispettivo delle opere appaltate con il contratto in parola: al contrario, esso consiste nel corrispettivo delle opere la cui esecuzione è stata affidata alla parte attrice, dalla cooperativa convenuta, per l’esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione, divenute necessarie a seguito dell’errata realizzazione del solaio di copertura del fabbricato B, nonché dei danni conseguenti a tale richiesta.

Sulla base di tale interpretazione della clausola compromissoria, si ritiene di dover rigettare in quanto infondata la questione preliminare di merito posta dalla cooperativa La Casa srl.

**Venendo al merito delle pretese dell’attrice, occorre, in primo luogo, esaminare la posizione dei convenuti Cristalli Roberto, Direttore dei lavori di cui al contratto d’appalto, Marasso Paolo, progettista architettonico, e Aldo Nicora progettista strutturale.**

L’attrice invoca la sussistenza di una responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale dei medesimi, per avere, il Nicora, elaborato la tavola del cemento armato del tetto del fabbricato B in modo errato, il Marasso, per avere omesso di indicare nella tavola dieci del progetto architettonico l’altezza interna del perimetro del sottotetto e l’altezza interna del colmo del sottotetto, e del Cristalli, per avere omesso di segnalare la discordanza delle quote. Deve, però, sottolinearsi:



○ che il rapporto tra i due progettisti e il Direttore dei lavori è intercorso esclusivamente colla committente, la cooperativa convenuta, nel caso dei progettisti, addirittura, prima (o comunque indipendentemente) dal contratto d'appalto concluso tra committente e l'appaltatrice si consideri in proposito che le tavole consegnate per l'ottenimento del permesso di costruire recano la data dell'8/2005, quando il contratto d'appalto è stato concluso nel 2006<sup>2</sup>;

○ peraltro, tale aspetto rileverebbe esclusivamente in relazione al risarcimento dei danni da ritardo preteso dall'attrice, essendo pacifico che la ED.RI srl non possa pretendere dai professionisti il corrispettivo per le opere dalla stessa eseguite; mette conto, inoltre, di sottolineare che il verbale della riunione di coordinamento del 6 dicembre 2012, prodotto dall'attrice<sup>3</sup>, non reca alcuna firma, sicché appare infondata, oltre che incongrua dal punto di vista logico, l'affermazione dell'attrice secondo la quale in tale occasione anche i professionisti avrebbero assunto l'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle opere da eseguirsi, di demolizione e ricostruzione;

○ per quanto concerne, poi, specificamente, la pretesa del risarcimento dei danni, oltre a quanto sarà più oltre illustrato in ordine alla mancanza di prova dei danni stessi, deve ribadirsi che la pretesa non può essere avanzata nei confronti dei professionisti, poiché:

▪ da un lato, come sopra accennato, costoro non sono legati da alcun rapporto contrattuale con la ditta esecutrice, ma esclusivamente con l'appaltante; nessuna responsabilità contrattuale può dunque essere invocata, non esistendo un contratto che leghi le parti;

▪ dall'altro, neppure appare invocabile una responsabilità ex art. 2043 c.c., poiché non è possibile ravvisare nel caso di specie, e comunque non è stato indicato dall'attrice, un diritto assoluto, lesa dalla condotta dei convenuti, un diritto spettante alla ED RI srl indipendentemente dal contratto d'appalto concluso con la convenuta

<sup>2</sup> Cfr lettera incarico professionale Cristalli, prod. 5 Cristalli, contratto d'appalto e capitolato prod. 2 e 3 Cristalli, tavola prodotta a Comune di Levanto, data 08.2005, prod. Attrice, tavola 8 prod. Attrice, denuncia ex artt. 93 e 65 TI 380/2001, allegato 3 relazione CTU, tavola 9 e 10 recanti la data 058/2005 prod. 2 e 3 Marasso,

<sup>3</sup> produzione numero sette, allegata all'atto di citazione



cooperativa, e cioè da un rapporto giuridico preesistente o da un contratto preesistente<sup>4</sup>.

**Per tali motivi, la domanda proposta nei confronti dei convenuti Nicora, Marasso e Cristalli, appare infondata e da rigettare. Di conseguenza, devono essere rigettate anche le domande proposte da Marasso e Nicora verso le rispettive compagnie assicurative, terze chiamate Zurich Insurance Plc e Assicurazioni Generali per l'Italia.**

**Quanto alla convenuta La Casa Società Cooperativa edilizia a r.l. occorre distinguere la pretesa al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite dall'attrice, dalla pretesa al risarcimento dei danni da ritardo.**

**Quanto al primo profilo:**

- come già accennato, la pretesa dell'attrice ha ad oggetto il corrispettivo delle opere la cui esecuzione è stata affidata alla parte attrice, dalla cooperativa convenuta, per l'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione, divenute necessarie a seguito dell'errata realizzazione del solaio di copertura del fabbricato B; in proposito:

- o l'attrice, nell'atto di citazione, afferma che:
  - che, il 25 ottobre 2007, veniva organizzato un incontro dalla committente, nello studio dell'ing. Nicora, per elaborare un piano di esecuzione delle opere di demolizione rifacimento del tetto; inoltre, veniva atto che la società appaltatrice doveva rivedere i costi, presentando un'offerta relativa alle lavorazioni da eseguirsi di demolizione e ricostruzione;
  - che il 6 dicembre 2007, al termine di una riunione di coordinamento, veniva stabilito che il computo metrico estimativo redatto dalla attrice dovesse costituire *“l'intero onere per l'esecuzione dei lavori di demolizione ripristino dell'opera”*;
- o la convenuta, nella comparsa, afferma che:

<sup>4</sup> Ex pl. Cass. 5638 del 22/09/1983, 441/1987, 7768/1995



▪ il computo metrico è errato e contraddetto da altro computo metrico estimativo trasmesso il 20 aprile 2009, il cui importo non è di € 122.267,04, ma di € 80.223,64.

Orbene, l'affermazione della parte convenuta non è stata contestata espressamente ex art. 115 c.p.c., dall'attrice: inoltre, l'attrice non smentiva il contenuto del documento n° 3 prodotto dalla cooperativa, una missiva, firmata da taluno per la ED.RI srl, nella quale si legge: “*Si trasmette, in allegato, il conteggio definitivo delle opere di rifacimento del tetto rielaborato sulla base delle indicazioni avute dal geom. Ferrante con accettazione delle modifiche dei prezzi, mentre vengono confermate le quantità indicate in quanto frutto di conteggi dimostrabili dai disegni*”; il computo allegato, recante l'importo totale di € 80.223,64, è rubricato “*offerta per la demolizione e il ripristino della copertura*”; pertanto, deve ritenersi che l'attrice abbiano concordato tale importo da ultimo indicato, quale corrispettivo per le opere di demolizione e ripristino, resesi necessarie a seguito dell'errore<sup>5</sup>. Nessun valore può, invece, essere attribuito al verbale prodotto dall'attrice (doc. 7), non recante alcuna firma e contestato dalle controparti.

Inoltre, nell'atto di citazione, la ED.RI. srl, in modo del tutto generico affermava (a pag. 5) che doveva ancora ricevere € 75.165,60 per non meglio precisate varianti. La Cooperativa contestava tale affermazione<sup>6</sup>.

In proposito, deve ritenersi che tali opere (*varianti*) siano quelle eseguite in conseguenza dell'errore, non solo perché nella parte narrativa (della citazione o delle memorie 2 e 3, la n° 1 non risultando depositata) non vi è alcuna descrizione delle medesime (e delle modalità con cui e circostanze in cui sono state concordate), ma anche perché, in caso contrario, si applicherebbe la clausola compromissoria dianzi illustrata. Né diverse considerazioni possono inferirsi dal giornale dei lavori: tra l'altro

<sup>5</sup> Per inciso, tali considerazioni, in ordine all'efficacia probatoria del documento e alla mancata contestazione dello stesso, hanno reso superflua l'escussione di testi sul punto

<sup>6</sup> Comparsa, punto F5



la convenuta ha prodotto (doc. 4) una missiva a firma del rappresentante legale della ED.RI, nella quale si legge che la riserva al SAL del 9/10/8 è stata iscritta unilateralmente dall'attrice e non condivisa dalla Cooperativa o dal Direttore dei Lavori.

**Per tale motivo, il corrispettivo ancora dovuto dalla Cooperativa, per le opere di demolizione e rifacimento deve considerarsi pari ad € 10.223,64, avendo la ED.RI. srl affermato di aver già ricevuto € 70.000 in relazione a tali opere.**

Oltre al corrispettivo, sono dovuti gli interessi di mora, dalla scadenza dell'obbligazione al saldo, tenuto conto che il rapporto è intercorso tra due imprese commerciali.

**Quanto, poi, alla pretesa al risarcimento dei danni da ritardo.**

**La domanda deve essere rigettata, perché l'attrice non ha assolto il proprio onere probatorio, in relazione al danno che asserisce di aver patito.**

Invero:

- l'attrice afferma genericamente di aver subito danni e rinvia alla perizia stragiudiziale del geom. Cristian Biggi<sup>7</sup>; le affermazioni contenute in tale perizia, oltre a valere come allegazione, possono essere -al più- valutate liberamente dal giudice quale indizi<sup>8</sup>: la perizia, tuttavia, non contiene alcun elemento utile alla quantificazione dei danni, ma solo generiche affermazioni circa un asserito fermo gru, un ridotto fermo gru e un utilizzo tecnico e assistente di cantiere ridotto, cioè le frasi riprese nella citazione; nessuno specifico elemento viene illustrato;
- la cooperativa contestava tali affermazioni<sup>9</sup>, affermando che la gru è sempre stata utilizzata;

---

<sup>7</sup> Doc. 14 attrice

<sup>8</sup> Cass. 33503/2018

<sup>9</sup> Comparsa punto F3



- la pretesa dell'attrice non trova neppure conforto nei documenti in atti, dai quali non è dato evincersi che vi sia stato un effettivo utilizzo ridotto della gru e dei lavoratori nel periodo in cui venivano eseguiti la demolizione e il rifacimento del tetto (e sospesi i restanti lavori), ciò non risultando, ad esempio, dal giornale lavori; inoltre, un'indicazione di segno contrario si trae dal computo metrico estimativo già citato, in cui vi è un riferimento alla gru utilizzata (ore operatore per entrambe le fasi di demolizione e rifacimento); infine, anche dal punto di vista logico, non può ritenersi che necessariamente uomini e mezzi in cantiere siano stati utilizzati non pienamente nel periodo in esame, giacché erano comunque in corso le complesse opere di demolizione e rifacimento del tetto;

- deve, altresì, sottolinearsi che né nell'atto di citazione, né nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. n° 2 e n° 3 (la n° 1, come detto, non risultando depositata) la ED.RI. srl avanzava alcuna richiesta di prova in ordine ai fatti storici rilevanti per la commisurazione del danno (a mero titolo di esempio, del numero di gru e uomini presenti in cantiere e del numero degli stessi utilizzati per i lavori di demolizione e rifacimento).; né, ovviamente, a tale carenza di allegazione e prova può supplirsi con la CTU invocata dalla parte, non essendo stati previamente forniti gli elementi di prova che il Consulente dovrebbe valutare dal punto di vista tecnico.

Solo per mero scrupolo di completezza si aggiunga che l'eventuale danno patito sarebbe stato comunque, causato anche dalla condotta dell'attrice che, di fronte a un errore riconoscibile -come tale valutato dal CTU- eseguiva le opere errate prima di segnalare l'incongruenza tra le tavole.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.

In particolare, l'attrice è tenuta al rimborso delle spese di lite nei confronti dei convenuti Aldo Nicora, Paolo Marasso e Roberto Cristalli, poiché tutte le domande nei confronti dei medesimi sono state respinte, così come al rimborso delle spese nei confronti delle terze chiamate Assicurazioni Generali S.p.A e Zurich Insurance plc. Per quanto concerne, poi, la Cooperativa Edilizia "La Casa srl", poiché la domanda è stata accolta solo in parte limitata, si ritiene di poter disporre l'integrale







compensazione delle spese.

La spesa per la consulenza tecnica, come liquidata dal g.i., dovrà gravare per l'80% sulla parte attrice, atteso che le domande verso tre convenuti (e di conseguenza di costoro verso le due chiamate) sono state respinte e che è stata disposta la compensazione delle spese per quanto concerne il rapporto con la cooperativa.

### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- rigetta ogni domanda formulata dalla parte attrice nei confronti di Aldo Nicora, Paolo Marasso e Roberto Cristalli, nonché le domande dai convenuti Aldo Nicora e Paolo Marassi proposte verso, rispettivamente, “Assicurazioni Generali S.p.A, e Zurich Insurance plc”;
- condanna la Cooperativa Edilizia “La Casa srl”, in persona del rappresentante legale p.t., a corrispondere a ED.RI. Srl la somma di € 10.223,64 a titolo, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo;
- condanna l'attrice ED.RI. srl a rimborsare ai convenuti Aldo Nicora, Paolo Marasso e Roberto Cristalli, e alle chiamate “Assicurazioni Generali S.p.A” e “Zurich Insurance plc” le spese di lite, determinate per ciascuno in euro 10.000 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e la Cooperativa Edilizia “La Casa srl”;
- dispone che la spesa per la CTU venga sopportata, in via definitiva, in misura dell'80% dalla parte attrice e in misura del 20% dalla convenuta Cooperativa Edilizia “La Casa srl”.

Così deciso in La Spezia il 19/05/2022





IL GIUDICE

*dott.ssa Tiziana Lottini*

Arbitrato in Italia

